

Circolare 8/2010

Sava lì 06.12.2010

A tutti i Clienti dello Studio

Loro sedi

OGGETTO: Cenni sulla Legge Finanziaria per il 2011

Il 19 novembre scorso **la Camera ha approvato il Disegno di Legge** contenente la **Legge Finanziaria per il 2011**, detta anche Legge di stabilità 2011. Tuttavia, affinché entri in vigore, è necessario che il Disegno di Legge venga approvato definitivamente da parte del Senato, probabilmente entro la metà del mese di dicembre.

Il testo approvato alla Camera **è composta da un solo articolo**, suddiviso in **169 commi**; qui di seguito con l'ausilio di una tabella dettagliata analizzeremo le più rilevanti disposizioni di natura fiscale:

DISEGNO DI LEGGE SULLA FINANZIARIA 2011	
LEASING IMMOBILIARE E LOCAZIONE FINANZIARIA (commi 15 e 16 del d.d.l. di stabilità 2011)	Il Disegno di Legge sulla Finanziaria 2011 ha previsto che: <ul style="list-style-type: none">◆ l'utilizzatore dell'immobile sia solidalmente responsabile con la società di leasing per il pagamento delle imposte¹;◆ le imposte dovute a seguito di cessione di immobili concessi in leasing da parte delle banche e degli intermediari finanziari, poi riscattati dall'utilizzatore, siano dovute in misura fissa²;◆ per i contratti di locazione finanziaria in essere al 1° gennaio 2011, le imposte ipo-catastali siano sostituite da un'imposta sostitutiva, da versare in un'unica soluzione entro il 31.03.2011, in misura pari

¹ Introdotto il comma 1-ter all'articolo 57 del d.p.r. 131/2986.

² Introdotto il comma 10-ter 1 all'articolo 35 del D.L. 223/2006 poi convertito in L. 248/2006.

	<p>dall'imposta di registro applicata sui canoni di locazione finanziaria, ridotta del 4% e moltiplicata per gli anni di durata residua dei relativi contratti. Le modalità di pagamento saranno stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro il 15.01.2010.</p>
<p style="text-align: center;">ACCERTAMENTO E SANZIONI</p> <p>(commi da 17 a 22 del d.d.l. di stabilità 2011)</p>	<p>Il disegno di legge prevede, inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'ampliamento dei poteri degli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria e in particolare: <ul style="list-style-type: none"> ✓ il controllo formale delle dichiarazioni, disciplinato dall'articolo 36-ter del D.p.r. 600/1973, dovrà essere effettuato dagli Uffici tenendo conto anche di specifiche analisi del rischio di evasione³; ✓ l'accertamento parziale ex art. 41-bis del D.p.r. 600/1973 è ammesso anche dopo gli inviti a comparire, le richieste di esibizione di documenti e le richieste di compilazione di questionari⁴; ◆ l'inasprimento delle sanzioni applicabili, a partire dal 1° febbraio 2011, agli istituti deflativi del contenzioso e del ravvedimento operoso, ovvero per: <ul style="list-style-type: none"> ✓ l'adesione agli inviti al contraddittorio e ai pvc, la sanzione sarà pari a 1/6 del minimo, anziché 1/8 del minimo; ✓ l'accertamento con adesione, la sanzione sarà pari a 1/3 del minimo, anziché 1/4 del minimo; ✓ l'acquiescenza, l'accertamento e la definizione agevolata, la sanzione sarà pari a 1/3 del minimo, anziché 1/4 della sanzione irrogata; ✓ l'acquiescenza e l'accertamento, nel caso in cui l'avviso di accertamento non sia preceduto da inviti a comparire o da un pvc definibile, la sanzione sarà pari a 1/6 dell'irrogato, anziché 1/8 della sanzione irrogata;

³ Modifica all'articolo 36-ter del D.p.r. n. 600/1973.

⁴ Modifica all'articolo 41-bis, comma 1, del D.p.r. 600/1973 e all'articolo 54 del D.p.r. 633/1972.

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ la conciliazione giudiziale, la sanzione sarà pari al 40%, anziché 1/3 delle sanzioni; ✓ il ravvedimento operoso breve, la sanzione sarà pari a 1/10 del minimo, anziché 1/12 del minimo; ✓ il ravvedimento operoso lungo, la sanzione sarà pari a 1/8 del minimo, anziché 1/10 del minimo.
<p>ALIQUOTE CONTRIBUTIVE</p> <p>(comma 39 del d.d.l. di stabilità 2011)</p>	<p>Viene abrogato l'art. 1, co. 10 della Legge Finanziaria per il 2008 che prevedeva l'innalzamento delle aliquote contributive per i lavoratori dipendenti, gli artigiani/commercianti, i coltivatori diretti e i soggetti iscritti alla Gestione separata INPS.</p>
<p>PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA</p> <p>(comma 41 del d.d.l. di stabilità 2011)</p>	<p>È stato portato a regime l'agevolazione per la piccola proprietà contadina⁵, che consente il pagamento dell'imposta di registro e ipotecaria in misura fissa e l'imposta catastale nella misura dell'1%, attualmente prevista fino al 31.12.2010.</p>
<p>DETAZZAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITÀ</p> <p>(comma 47 del d.d.l. di stabilità 2011)</p>	<p>Viene prevista la proroga per l'anno 2011 della detassazione dei premi di produttività⁶; in particolare, per i lavoratori che hanno realizzato nel 2010 un reddito non superiore a 40 mila euro:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il dipendente può assoggettare i redditi, percepiti in relazione agli incrementi di produttività e al lavoro straordinario, all'imposta sostitutiva del 10% in luogo dell'Irpef e delle relative addizionali; ◆ il datore di lavoro beneficia dello sggravio dei contributi dovuti, nel limite delle risorse disponibili. <p>Tali benefici sono concessi su un ammontare non superiore a 6 mila euro.</p>

⁵ Modifica all'art. 2, comma 4-bis del D.l. 194/2009, convertito in L. 25/2010.

⁶ Modifica all'articolo 5, comma 1, del D.l. 185/2008, convertito in L. 2/2009.

DETRAZIONE SUL RISPARMIO ENERGETICO <small>(comma 47-bis del d.d.l. di stabilità 2011)</small>	Viene prevista la proroga fino al 31.12.2011 anche per la detrazione del 55% sul risparmio energetico, da usufruire in 10 rate annuali di pari importo anziché in 5, come previsto attualmente.
DETRAZIONE PER CARICHI DI FAMIGLIA AI NON RESIDENTI <small>(comma 53 del d.d.l. di stabilità 2011)</small>	<i>È prorogata fino al 31.12.2011 la detrazione per carichi di famiglia prevista all'art. 12 del TUIR a favore dei soggetti non residenti⁷. Tale beneficio non rileva ai fini della determinazione dell'acconto Irpef per l'anno 2012.</i>
CESSIONI DI IMMOBILI ABITATIVI IMPONIBILI IVA <small>(comma 85 del d.d.l. di stabilità 2011)</small>	<i>Il regime di imponibilità IVA previsto per le cessioni di immobili ad uso abitativo viene esteso di un anno; pertanto, sono imponibili ai fini Iva le cessioni di fabbricati effettuate dalle imprese costruttrici entro 5 anni dal termine di costruzione/ristrutturazione, anziché entro 4.</i>

Rimaniamo sin da ora a disposizione per ulteriori chiarimenti e nel contempo porgiamo distinti saluti.

Per Studio Format S.a.s.

Dr. Prudenzano Giovanni Antonio

L'elaborazione dei testi, anche se curata e revisionata, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze, e non può essere considerata consulenza specifica.

⁷ Modifica all'articolo 1, comma 1324, della L. 296/2006.